

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario Unico

OGGETTO: Rimborsi L.R. n.9/91 e s.m.i. in favore dell'associazione San Nicola Onlus delegata alla riscossione dai pazienti in trattamento dialitico per il trasporto da e verso i centri dialisi con autovettura ad uso privato. Rimborsi a privati.

IL DIRIGENTE APICALE

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.588/2022 con la quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Distretto ad adottare determinazioni dirigenziali in diverse materie, tra cui le liquidazioni per rimborsi spese di viaggio e soggiorno a soggetti nefropatici cronici e trapiantati di organi;
- Acquisite al protocollo informatico le singole istanze di rimborso di cui alla L.R. n.9/91 e s.m.i. dei pazienti in trattamento dialitico trasportati verso e dai centri dialisi pubblici e privati, con autovetture ad uso privato, dall'Associazione San Nicola Onlus delegata alla riscossione dagli stessi assistiti;
- Visto l'art. 55 - Nefropatici cronici in trattamento dialitico - del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (L.E.A.) che recita: *"Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome"*;
- Lette le leggi regionali n.9/91, n.23/94 e n.14/2004 ed i regolamenti di attuazione della ASL di Taranto;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.1679/2018 istitutiva della ReNDiT ed in particolare il punto 7 lett. C;
- Vista la circolare prot.n. 24/1426/2 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia del 25/01/2002 recante indicazioni, anche in riferimento alla Legge Regionale 05/12/2001 n. 32, circa il rimborso spese di trasporto ai nefropatici in trattamento dialitico, la quale, testualmente specifica che "il comma 1, art.1 della L.R.9/91, prevede a favore dei nefropatici sottoposti al trattamento dialitico il rimborso da parte dell'ASL di residenza, delle spese di trasporto entro il limite previsto dai servizi pubblici", e sottolinea come la Legge medesima consente alla ASL di autorizzare il paziente alla utilizzazione di autovettura privata o ad uso privato, solo qualora le condizioni di salute, attestate da idonea certificazione rilasciata dal responsabile del Centro dialitico, non consentano l'uso dei mezzi pubblici;
- Visto che con la Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. la ASL di Taranto ha rinunciato alla facoltà di cui all'art.1 c.1 bis, della L.R. N.9/91 e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.592/2017 ad oggetto: "Ulteriori modifiche del Regolamento inerente il rimborso delle spese di trasporto per i cittadini residenti nella Provincia di Taranto in trattamento dialitico, approvata con deliberazione n.1248 del 20.06.2016", che qui s'intende integralmente richiamata e riportata, e che ha chiarito che:
 - a) art. 1 "l'ASL di Taranto ritiene che, nel rapporto del paziente in trattamento dialitico, si debba privilegiare la relazione di tipo diretto, e che, pertanto, *il ristoro delle spese sostenute per il trasporto debba essere corrisposto direttamente all'assistito.....ferma la facoltà di delegare un terzo alla riscossione*", escludendo lo strumento della cessione del credito;
 - b) in caso di trasporto mediante autovettura ad uso privato è consentito il trasporto contemporaneo di un numero massimo di due pazienti, ma che in tal caso, il rimborso riconosciuto ad ogni assistito viene ridotto del 50%;
 - c) per l'uso di autovettura ad uso privato le tariffe definite dalla ASL di Taranto sono ritenute congrue alla spesa, ossia costituiscono limiti massimi di rimborso (4.4 - Trasporto mediante autovettura ad uso privato);
- Tenuto conto che in merito al punto b), con nota prot. n. 48003/2017 la Direzione Amministrativa strategica ha comunicato di ritenere opportuno rinviare l'esecuzione delle modifiche apportate al

regolamento medesimo (D.D.G. n.592/2017), ad una successiva comunicazione, contenente disposizioni operative, a tutt'oggi non pervenuta;

- Dato atto che con nota prot. n. AOO/151/9853 del 13/10/2016, il Dipartimento per la Promozione della salute ha riscontrato la richiesta di interpretazione autentica tanto della L.R. n.9/91, quanto della circolare applicativa prot. n.24/4106/339/13 del 11/2/1992, precisando che "i rimborsi di cui si controverte (quelli inferiori ai 2 Km) non possono che essere necessariamente correlati alla distanza percorsa, che intercorre tra la residenza e/o domicilio dell'assistito e quella del centro dialisi (pubblico o privato accreditato ovvero autorizzato), senza alcuna limitazione se non quella relativa alla congruità della spesa, trattandosi di pazienti che, sul piano sanitario, versano tutti nelle stesse condizioni, indipendentemente dalla distanza percorsa";

- Tenuto conto delle diverse ed importanti criticità esposte in merito all'applicazione del regolamento vigente in materia, già verbalizzate, in passato, e trasmesse alla Direzione Strategica;

- Preso atto:

- del parere espresso dal Dirigente Avvocato della Struttura Burocratica legale, a mezzo e mail prot. N. 193950/2019, in merito ai controlli di cui all'art. 5.1 del regolamento vigente in materia e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- della nota prot. N.108261 del 23/6/2022, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, il Dirigente del Dipartimento delle Cure Primarie ha disposto, *a salvaguardia in via prevalente del rapporto diretto con il paziente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett b) della Legge n.241/1990, di attivare l'istituto del soccorso istruttorio "anche" nei confronti delle associazioni;*

- del ritardo e/o carenza delle verifiche di cui all'art.5.2 - Controlli di tipo sanitario - previsti dal regolamento aslino;

- Riscontrata l'istruttoria delle istanze, nonché dell'esito della stessa, dalla Direzione Distrettuale e ritenendo alcune istanze non liquidabili in quanto non conformi alle vigenti normative per:

- carenza della certificazione sanitaria (decorrenza postuma rispetto alla richiesta di rimborso) rilasciata dal Direttore del P.O.C. di autorizzazione al trasporto con ambulanza e/o mezzi diversi (art. 5.2 del regolamento);

- documenti d'identità non leggibili, istanze per le quali ai richiedenti per il tramite dell'Associazione è stato chiesto di presentare per iscritto le loro osservazioni e dichiarazioni, eventualmente corredate da documenti ai fini istruttori;

- Visto l'elenco nominativo predisposto da questo Distretto Socio-Sanitario nel quale sono riportati i dati personali, sensibili e contabili, dei nefropatici in carico al Distretto Unico, residenti nel Comune di Taranto e che hanno fatto richiesta di rimborso;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

- contiene dati e riferimenti che così formulati, come disposto non possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs 196/03 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018;

- D E T E R M I N A -

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di aver preso atto e condiviso i contenuti e l'esito dell'istruttoria e, pertanto, autorizzare il pagamento dei rimborsi spese di trasporto ai sensi della Legge Regionale n.9/91 e s.m.i. e del regolamento di attuazione adottato dalla ASL di Taranto (D.d.G. n.1248/2016 e s.m.i.);

- di procedere all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di €16.283,20(sedicimiladuecentotantatre/20)=, in favore dell'Associazione P.A. San Nicola Onlus delegata alla riscossione dai diretti beneficiari, come specificato dal Ruolo giustificativo, dal Direttore del Distretto Unico di Taranto n.8 che dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento;

- che il predetto ruolo, generato e attribuito alla presente Determinazione Dirigenziale, in seguito all'avvenuta pubblicazione della stessa all'Albo online, sarà trasmesso all'Area A.G.R.E.F. Assistiti, in formato cartaceo ed a mezzo posta elettronica, unitamente al file excel del ruolo medesimo, come disposto dall'Area finanziaria, nel rispetto della tutela della privacy Dlgs. N.196/2003 e s.m.i., per i successivi atti di competenza;

- che il ruolo di pagamento e la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti di questo Distretto;

- che il rimborso della spesa al paziente in trattamento dialitico è escluso dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136;
- che la spesa pari ad €16.283,20 (sedicimiladuecentoottantatre/20) è da registrarsi sul conto di contabilità generale numero codice conto 706.130.00040 denominato "Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti", dell'esercizio finanziario 2023;
- di precisare che le liquidazioni dei rimborsi di che trattasi, non costituiscono acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da effettuarsi a seguito di successive verifiche;
- di prendere atto che le certificazioni sanitarie di cui all'art. 5.2 - Controlli sanitari - non vengono allegate alle istanze e che pervengono dal P.O.C. di Nefrologia e Dialisi con ritardo rispetto all'iter liquidatorio;
- di fare riserva dell'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento.

Il Direttore della Struttura certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel Bilancio 2023, ed attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.